

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 06 settembre 2014



DIGITAL COMPACT

Corriere Della Sera 06/09/14 P. 42 Telecom si sfilava dal servizio universale. Agcom verso la gara Massimo Sideri 1

ABOLIZIONE PROVINCE

Sole 24 Ore 06/09/14 P. 8 Governo e Regioni divisi sul futuro delle Province Eugenio Bruno 2

ANAC

Italia Oggi 06/09/14 P. 25 Gare aperte a raggruppamenti sovrabbondanti 3

Il digital divide

Telecom si sfilava dal servizio universale Agcom verso la gara

La legge sul servizio universale è del 1910. Era stata introdotta per garantire l'accesso al telefono e al telegrafo, ma, soprattutto negli ultimi 25 anni, la rivoluzione delle telecomunicazioni ha cambiato radicalmente il panorama aggiungendo al fax il perfetto succedaneo del fisso, cioè il telefono mobile, e infine Internet. Così la notizia che Telecom Italia non vorrebbe più fornire «in automatico» il servizio universale - cosa che fino ad oggi ha dovuto fare pur essendo un'azienda privata in quanto ex monopolista o *incumbent*, tanto che i costi sono coperti con un fondo a cui partecipano tutti gli operatori - non sarebbe particolarmente importante se non fosse che il rischio è accentuare il digital divide. Il servizio universale di telefonia prevede infatti: 1) un allacciamento alla telefonia fissa a chiunque ne fa richiesta e qui i numeri danno la richiesta di una postazione fissa in casa ormai in netto declino; 2) la fornitura degli elenchi cartacei, già uccisi *de facto* da Internet. Ne sa qualcosa Pagine Gialle; 3) le cabine telefoniche, altra vittima

La richiesta


Telecom ha chiesto all'Autorità di attivare la procedura per designare una o più aziende

eccellente della telefonia mobile (chi si ricorda lo storico gettone, un vero e proprio diritto di conio della Sip?); 4) un collegamento a Internet a 2,4 megabit/s. Se non fosse per questo ultimo punto la vicenda potrebbe essere archiviata con un pizzico

di amarcord. E invece per un Paese come il nostro già in ritardo sugli obiettivi dell'Agenda digitale 2020, in particolare sul numero di persone connesse alla Rete da casa, la questione rischia di causare un danno. Il gruppo telefonico che considera non più sostenibile l'offerta del servizio ha chiesto all'Autorità Agcom di attivare il meccanismo previsto dalla legge per la designazione di «una o più imprese». L'Agcom, anche dopo la richiesta dell'azienda telefonica, ha avviato un'istruttoria che punta proprio a individuare i criteri per questa designazione. D'altra parte nel resto dell'Europa è già prevista una gara.

Resta il problema delle località dove sia il fisso che il mobile faticano ancora ad arrivare, come per esempio il Veneto, ma non solo. Dove bisognerà intervenire con investimenti pubblici per evitare un'Italia a più velocità sull'autostrada digitale del futuro.

Massimo Sideri

 @massimosideri

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Legge Delrio. Le elezioni provinciali si avvicinano ma l'attuazione resta al palo

Governo e Regioni divisi sul futuro delle Province

Eugenio Bruno
ROMA

Il passaggio alle "province 2.0" progettate dalla legge Delrio si sta rivelando più impervio del previsto. Nonostante le prime elezioni dei presidenti e sindaci metropolitani di secondo livello siano ormai alle porte (a Bari, Bologna, Firenze, Genova e Milano si svolgeranno infatti il 28 settembre) e i termini per l'emanazione del regolamento con cui trasferire funzioni, risorse e personale in basso (ai comuni) o in alto (alle regioni) siano scaduti da quasi due mesi, l'esecutivo fa fatica a trovare la "quadra" sul futuro degli enti di area vasta. Come dimostra la diversità di vedute emerse nei giorni scorsi con i governatori sull'accordo politico che costituisce il presupposto di quel regolamento, che doveva arrivare, anch'esso, entro l'8 luglio e che mercoledì prossimo è atteso all'esame della Conferenza unificata. Divergenze che investono peraltro il cuore della riforma: tempistica, poteri delle città metropolitane, impatto economico.

La prova si è avuta giovedì nel corso della Conferenza delle regioni che se n'è occupata. In quella sede i governatori hanno avanzato una serie di modifiche che puntano di fatto a riscrivere, in alcuni punti annacquandola, la bozza di accordo predisposta dall'esecutivo. Un atto che già di per sé non brillava per decisionismo. Sebbene la legge 56 gli affidi il compito di individuare «in modo puntuale» le funzioni oggetto del riordino e le relative competenze la bozza che Il Sole 24 ore ha avuto modo di visionare si limita a demandare tutte le scelte più importanti al successivo Dpcm.

L'unico elenco puntuale di compiti destinati a passare di mano riguarda infatti quelli am-

ministrativi. All'articolo 8 del testo, si legge che sarà lo Stato a dichiarare tra le proprie competenze tre funzioni riguardanti le minoranze linguistiche (delimitazione dell'ambito provinciale o sub-comunale in cui si applicano, fissazione delle provvidenze loro destinate e possibilità di istituire dei comitati ad hoc), una sull'istruzione (sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti) e una sulle concessioni di acque pubbliche. Con le regioni che chiedo-

LE DIVERGENZE


I governatori chiedono modifiche su tempistica, poteri delle città metropolitane e impatto della riforma

no di eliminare dalla lista quest'ultima.

Su altri punti le proposte di modifica sono ancora più radicali. Si pensi all'arrivo a regime della riforma. Al governo che fissava al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale le Regioni si impegnano «a completare il processo di riordino e attribuzione delle funzioni di loro competenza», le autonomie contrappongono la formula ben più blanda «ad adottare le iniziative legislative di loro competenza». Una distanza analoga si registra sui poteri delle città metropolitane. La proposta dell'esecutivo secondo cui «è opportuno» destinare loro «anche tutte le altre funzioni esercitate, a qualunque titolo, dalle province alle quali esse succedono» viene riscritta dai governatori in le regioni «valutano» quali conferire e quali no. Con la previsione ulteriore che andranno comunque ricercate le «opportune sinergie» tra le parti.

Il nodo più intricato sembra comunque quello delle risorse. Se è vero che - stando alla legge Delrio - il «passaggio dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite» sarà definito dal Dpcm, i governatori vogliono che già nell'accordo politico sia inserita una maxi-clausola di salvaguardia in 5 punti. In base alla quale vanno modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno, vanno riviste le facoltà assunzionali delle province alla luce dei passaggi di personale, va specificato che le procedure di mobilità abbiano carattere «straordinario e specifico», vanno sterilizzati gli effetti sui limiti dell'indebitamento e, da ultima, va trasferita in tutto o in parte anche la potestà fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




IL CHIARIMENTO DEL PRESIDENTE DELL'ANAC RAFFAELE CANTONE

Gare aperte a raggruppamenti sovrabbondanti

È illegittimo escludere dalle gare di appalto pubblico i raggruppamenti temporanei di imprese che documentino requisiti di partecipazione molto superiori a quelli richiesti dal bando di gara; per escludere il raggruppamento «sovrabbondante» la stazione appaltante deve avere accertato se vi sia stato un reale intento anticoncorrenziale. È quanto afferma il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, con un comunicato (3 settembre 2014) diffuso ieri, che ritorna su considerazioni già espresse nella determinazione 4/2012, al fine di chiarire in quale misura sia legittima l'esclusione del raggruppamento cosiddetto sovrabbondante per violazione delle norme in materia di concorrenza. In particolare il comunicato afferma che la costituzione di un raggruppamento che presenti connotazioni «macroscopicamente» anticoncorrenziali potrebbe configurare una intesa finalizzata a falsare e/o restringere la concorrenza e perciò illegittima.

Ciò detto, però, «la possibilità di escludere i concorrenti deve fondarsi sulla verifica delle concrete possibilità di frapporre ostacoli alla corretta dinamica concorrenziale da parte del raggruppamento «sovrabbondante». Va quindi escluso a priori che sia vietata la costituzione

di raggruppamenti «sovrabbondanti» i quali, pertanto, sono legittimi: «è sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante», dice il comunicato e «l'esclusione non potrà mai essere automatica». Dovrà invece essere la stazione appaltante, qualora ravvisi possibili



profili anticoncorrenziali, a «valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai concorrenti le relative giustificazioni». Fra queste ragioni (legittime) il comunicato cita gli «elementi legati ad eventuali stati di necessità, in termini di attuale capacità produttiva», così come «ogni altro fattore rientrando nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, come l'opportunità ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamento alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del contratto». In sostanza le imprese sono libere di organizzarsi e non esiste una legittima esclusione automatica, ma dovrà essere il committente ad accertare l'intento e l'effetto anticoncorrenziale.

Andrea Mascolini

© Riproduzione riservata

